

RISCOSSIONE

Verso una nuova rottamazione: cosa prevede il DDL all'esame del Parlamento?

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

Nel **DDL bilancio 2026** fa il suo ingresso, all'**art. 23**, una misura che richiama da vicino le precedenti "**rottamazioni**" e sanatorie. Si tratta della **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione**, uno strumento destinato a incidere sui **debiti erariali e previdenziali** accumulati negli anni.

Va premesso che il citato **Disegno di Legge** ha, allo stato, **carattere meramente illustrativo**: ciò significa che il testo potrà **subire modifiche** nel corso del dibattito parlamentare.

Tuttavia, le numerose richieste già pervenute in studio da clienti desiderosi di comprenderne il perimetro applicativo, ci inducono a una **prima disamina** della **formulazione attuale**, con l'intento di delineare le **linee fondamentali** della nuova definizione agevolata.

Innanzitutto, secondo il **comma 1, dell'art. 23**, la definizione riguarderebbe i **debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**.

Rientrano nel perimetro i carichi derivanti da:

- **omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatizzati** ([36-bis](#) e [36-ter, D.P.R. n. 600/1973](#), e [artt. 54-bis](#) e [54-ter, D.P.R. n. 633/1972](#));
- **omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS**.

Quindi, resterebbero **esclusi** i carichi derivanti da **avvisi di accertamento, per i quali la pretesa tributaria si fonda su una specifica attività accertativa** e non su dichiarazioni del contribuente.

Poi, come solitamente previsto, il **beneficio** consiste nell'estinzione del debito **senza** corrispondere **interessi e sanzioni, né interessi di mora, somme aggiuntive o aggio di riscossione**.

Il contribuente dovrà dunque versare solo:

- le **somme** dovute **a titolo di capitale**;
- le **spese di notifica** e di eventuali procedure esecutive.

La definizione potrà avvenire in **unica soluzione entro il 31 luglio 2026**, oppure in **rateizzazione fino a 54 rate bimestrali di pari importo**. Le prime tre rate avranno scadenza il **31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026**; le successive si estenderanno fino al **31 maggio 2035**. Sulle rate decorreranno, dal 1° agosto 2026, **interessi** al 4% annuo, senza applicazione dell'[art. 19, D.P.R. n. 602/1973](#).

L'agente della riscossione metterà a disposizione nell'**area riservata** del proprio sito i dati dei **carichi definibili**.

Il debitore dovrà presentare **entro il 30 aprile 2026** una **dichiarazione telematica di adesione**, indicando:

- i **carichi** che intende definire;
- il **numero di rate prescelto** (fino al massimo consentito);
- l'eventuale **pendenza di giudizi**, cui dovrà rinunciare.

Il **pagamento** della **prima o unica rata** determinerà **l'estinzione del giudizio pendente**, che il giudice dichiarerà d'ufficio.

È prevista anche la **possibilità di integrare la dichiarazione entro** lo stesso termine del **30 aprile 2026**.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione **comunicerà** al contribuente:

- l'**ammontare complessivo dovuto**;
- le **scadenze delle rate** (non inferiori a 100 euro);
- le **modalità di pagamento** (domiciliazione, moduli precompilati o sportello).

Dal momento della **presentazione** della **dichiarazione**:

- sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza**;
- vengono **sospesi i pagamenti relativi a precedenti piani di rateazione**;
- **non** possono essere iscritti **nuovi fermi o ipoteche**, né avviate o proseguite **procedure esecutive**;
- il debitore **non** è considerato **inadempiente ai fini del DURC** e dei **controlli** ex [28-ter](#) e [48-bis, D.P.R. n. 602/1973](#).

Il versamento della **prima o unica rata** comporta, inoltre, **l'estinzione delle procedure esecutive già avviate**, salvo che **non sia già avvenuto il primo incanto con esito positivo**.

La definizione **non** produce **effetti** in caso di **mancato o insufficiente versamento**:

- **dell'unica rata;**
- **di 2 rate**, anche non consecutive;
- **dell'ultima rata del piano.**

In tali ipotesi, **riprendono i termini di prescrizione e decadenza**, e i **pagamenti effettuati** restano acquisiti a titolo di **acconto sul debito residuo**.

La bozza in esame prevede **l'inclusione** anche dei **carichi oggetto di precedenti definizioni inefficaci** (dalla "rottamazione 2016" fino alla "*quater*" del 2022), purché rientranti nel **periodo 2000-30.06.2022**.

Rientrano, inoltre, i debiti inseriti in **procedure concorsuali** o di **composizione della crisi d'impresa**, per i quali i crediti sono trattati come prededucibili, e i debiti oggetto di **piani di ristrutturazione omologati** ai sensi del Codice della Crisi.

Le sanzioni per **violazioni al Codice della strada** potranno, invece, **essere definite limitatamente agli interessi e aggio**, ma non alla sanzione principale.

In definitiva, l'**art. 23** del DDL bilancio 2026 **ricalca, sebbene in modo più restrittivo quanto ai carichi**, le numerose definizioni agevolate che hanno scandito l'ultimo decennio di politica fiscale.

Sotto il profilo temporale, invece, **amplia l'orizzonte** prevedendo **rate fino a nove anni** e rende più flessibile la **gestione dei giudizi pendenti**.

Ad ogni modo, bisognerà attendere che l'*iter* parlamentare faccia il suo corso per capire se la **misura** sarà o meno confermata nella sua attuale **configurazione**.